

L'Agenzia delle entrate ha iniziato la pubblicazione di una serie di chiarimenti/Faq sul cpb

DS6901

DS6901

# Forfettari con passaggio agli Isa

## Il superamento della soglia apre all'altro concordato

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Il contribuente forfettario che ha superato la soglia dei 100.000 euro nel periodo d'imposta 2023 e ha applicato gli Isa per il medesimo periodo d'imposta può accedere al concordato destinato ai soggetti Isa. Nel caso di superamento della soglia dei 100.000 euro ma restando al di sotto dei 150.000, il forfettario che ha optato per il regime sostitutivo dovrà tassare con le aliquote a scaglioni la differenza tra il reddito derivante dalla proposta e il reddito assoggettato a tassazione sostitutiva. Non è causa di esclusione dal patto, la variazione dei collaboratori nelle imprese familiari.

Queste alcune delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate che nella serata di ieri, sul proprio sito ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), ha pubblicato alcune risposte a quesiti specifici (Faq dell'8 ottobre 2024)

Sul tema della maggiorazione dovuta per l'applicazione del metodo storico, in relazione ai contenuti del comma 2 dell'art. 20 del dlgs 13/2024, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia effettuato versamenti per imposte relative al periodo precedente a quello della proposta, il contribuente è tenuto comunque a versare l'acconto della maggiorazione per differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato, e normalizzato, nel periodo precedente.

Stante il fatto che la maggiorazione, in presenza di soggetto collettivo e trasparente, di cui agli articoli 5, 115 e 117 del dpr 917/1986, deve essere versata da ogni singolo socio, in presenza di una impresa familiare, i versamenti in argomento, riferibili alla maggiorazione, devono essere effettuati dai collaboratori dell'impresa familiare pro-quota.

Si conferma che, attesa la finalità alla disposizione, di cui al comma 2 dell'art 20 so-

pra richiamato, la maggiorazione, nel caso in cui il valore dichiarato in "P04" sia negativo, la stessa debba essere determinata sulla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo "P06" e zero; medesime conclusioni per la determinazione della parte di reddito eccedente, ai fini dell'imposta sostitutiva, di cui al successivo articolo 20-bis del dlgs 13/2024.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 20-bis è necessario, preliminarmente, determinare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del dlgs 13/2024 (parte eccedente).

La parte eccedente, così determinata, dovrà essere assoggettata all'imposta sostitutiva e sulla differenza, tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la parte eccedente, dovranno applicarsi le rettifiche, di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84 del dpr 917/1986; detto importo sarà, di conseguenza, assoggettato a imposta ordinaria, avendo cura di tenere conto della soglia dei 2.000 euro.

Sul tema dell'applicazione della tassazione sostitutiva, di cui all'art. 20-bis del dlgs 13/2024, l'agenzia conferma che l'esercizio dell'opzione può essere eseguito anche per una sola delle due annualità oggetto del patto con il Fisco.

Un contribuente in regime forfettario, nel caso di superamento della soglia dei 100.000 euro ma restando al di sotto dei 150.000 euro, po-

trà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato mentre la differenza, tra reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva, sarà assoggettata a tassazione secondo le regole ordinarie.

Il contribuente forfettario che, superando la soglia dei 100.000 euro nel 2023, applica gli Isa per il medesimo periodo d'imposta può accedere al concordato destinato ai soggetti Isa.

Con riferimento alla presenza di debiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del dlgs 13/2024, stante il dettato letterale della disposizione richiamata, l'agenzia ritiene che, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro, riferibile al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Stante il fatto che l'impresa familiare (ris. 176/E/2008 e circ. 4/E/2022) ha natura individuale e non collettiva (associativa), l'agenzia ritiene che il riferimento della norma alle società o associazioni non permetta di estendere l'applicazione della causa di cessazione (lett. b-ter, comma 1, art. 21) anche all'impresa familiare. Infine, con riferimento alla causa di esclusione relativa alla mancata presentazione delle dichiarazioni, l'agenzia precisa che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse e, quindi, non permettono l'adesione al concordato

© Riproduzione riservata

